

**Procura Generale della Repubblica  
presso la Corte d'Appello di Perugia**

**Guardia di Finanza  
Comando Regionale Umbria**

**MEMORANDUM OPERATIVO  
TRA LA  
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE  
D'APPELLO DI PERUGIA  
E IL  
COMANDO REGIONALE UMBRIA DELLA GUARDIA DI FINANZA**

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO  
DI PERUGIA

di concerto con

IL COMANDANTE REGIONALE UMBRIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

VISTO il R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, recante “*Approvazione del testo definitivo del Codice penale*”;

VISTO il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, recante “*Ordinamento giudiziario*”,

VISTO il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante “*Approvazione del codice di procedura penale*”,

VISTO il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, recante “*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*”,

VISTA la Legge 23 aprile 1959, n. 189, recante “*Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza*” e, in particolare, l’articolo 1;

RITENUTO opportuno prevedere, nell’ambito della collaborazione tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Perugia e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia, in termini tecnico-giuridici e di analisi, che venga effettuato, *in executivis*, ogni utile approfondimento finalizzato all’accertamento economico-finanziario della posizione dei condannati nonché delle loro disponibilità mobili e immobili nella prospettiva di garantire la più completa possibile esecuzione dei provvedimenti di confisca nell’interesse dell’Erario nei casi previsti dalla legge;

CONSIDERATO infatti che la confisca *in executivis* rappresenta l'ultimo *passaggio* processuale per doverosamente aggredire patrimoni illecitamente acquisiti, che diversamente non sarebbero più garantiti per l'Erario,

CONVENGONO:

### **Articolo 1**

*(Ambiti di collaborazione)*

1. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia (di seguito, Procura Generale) e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia (di seguito, Nucleo P.E.F. Perugia) prestano reciproca collaborazione, nell'ambito di una preliminare fase di sperimentazione, finalizzata a migliorare l'efficacia complessiva delle attività svolte in base alle rispettive competenze, come fissate dall'ordinamento giuridico vigente. In particolare:
  - a. la Procura Generale presso la Corte d'Appello, con il Procuratore Generale e i Sostituti addetti al settore dell'esecuzione penale;
  - b. il Nucleo P.E.F. Perugia che realizza la *mission* istituzionale della Guardia di Finanza attraverso le dipendenti articolazioni che quotidianamente eseguono complesse investigazioni economico-finanziarie volte alla tutela dell'interesse erariale dello Stato, anche attraverso l'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, di cui la confisca nelle sue varie forme (per sproporzione, diretta ovvero per equivalente) ne rappresenta lo *step* finale.
  
2. Tenuto conto dei rispettivi ambiti istituzionali della Procura Generale e del Nucleo P.E.F. Perugia, l'intesa si sviluppa attraverso l'elaborazione di attività di approfondimento e di analisi, a cura della Guardia di Finanza, sulla base delle sentenze passate in giudicato ovvero dei provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione, con particolare riguardo alle seguenti ipotesi:
  - a. confisca già disposta, ma non eseguita;
  - b. confisca disposta, ma eseguita solo in parte.
  - c. confisca non precedentemente disposta.

## **Articolo 2**

*(Tavolo tecnico di approfondimento e di analisi)*

In linea con le finalità di cui all'art. 1, nonché per assicurare un costante raccordo e coordinamento tra la Procura Generale e il Nucleo P.E.F. Perugia, viene istituito un tavolo tecnico di approfondimento e di analisi (di seguito, tavolo tecnico), composto dal Procuratore Generale e dai Sostituti addetti al settore delle esecuzioni penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia, dal Comandante del Nucleo P.E.F. Perugia e dai Comandanti dei Gruppi di Sezione competenti *ratione materiae* del predetto Nucleo P.E.F. Perugia, il quale si riunirà con cadenza tendenzialmente mensile, salvo ipotesi eccezionali, al fine di operare uno *screening* dei soggetti da considerare sulla base delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione di competenza della Procura Generale presso la Corte di Appello di Perugia implicanti l'esecuzione di provvedimenti di confisca nelle sue varie forme (per sproporzione, diretta ovvero per equivalente).

## **Articolo 3**

*(Contenuti della collaborazione nell'ambito del tavolo tecnico)*

Individuati i soggetti nell'ambito del tavolo tecnico indicato al precedente articolo 2, la Procura Generale richiede al Nucleo P.E.F. Perugia l'esecuzione di mirate attività di approfondimento e di analisi, attraverso le banche dati in uso al Corpo, finalizzate ad accertare, sotto il profilo economico-finanziario, la situazione patrimoniale del condannato con specifico riferimento alla titolarità e/o disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o entità giuridica, di denaro, di beni mobili (registrati e non), beni immobili o altre utilità, nonché ad individuare le modalità operative migliori per procedere alla esecuzione dei provvedimenti di confisca.

## **Articolo 4**

*(Profili formativi)*

Per le finalità di collaborazione e allo scopo di individuare e consolidare *best practice* di approfondimento e di analisi coordinate, efficaci e complementari su tutto il distretto di Corte d'Appello di Perugia, il Nucleo P.E.F. Perugia:

- a. avrà il ruolo di Reparto pilota della sperimentazione di cui all'articolo 1;
- b. organizzerà specifici momenti formativi rivolti al Nucleo P.E.F. Terni.

## **Articolo 5**

*(Durata dell'accordo. Modifiche ed integrazioni)*

1. Il presente *memorandum* operativo:
  - a. avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso;
  - b. potrà essere rinnovato, almeno 30 giorni prima della scadenza, previa richiesta scritta di una delle parti e adesione dell'altra.
2. Nelle more del rinnovo dello stesso, previo scambio di note tra le parti, sarà assicurata la prosecuzione della collaborazione, senza soluzione di continuità.
3. In qualunque momento della sua vigenza, al presente tavolo tecnico possono essere apportate, con la controfirma delle parti, eventuali integrazioni o modifiche.

*(firmato digitalmente)*

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA  
(Dott. Sergio Sottani)

*(firmato digitalmente)*

IL COMANDANTE REGIONALE  
(Gen. B. Alberto Reda)



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
PERUGIA



Guardia di Finanza  
Comando Regionale di Perugia

ALLEGATO 1

OGGETTO: Applicabilità del sequestro preventivo e della confisca per sproporzione di cui all'articolo 240-bis c.p. dinanzi al giudice dell'esecuzione (*in executivis*).

## 1. PREMESSA

Il presente documento è finalizzato a delineare un'ipotesi operativa volta all'applicazione - in sede esecutiva - del sequestro preventivo a fini di confisca e del conseguente provvedimento ablatorio definitivo.

A tale scopo:

- dapprima, verranno sinteticamente tratteggiati gli istituti della confisca "allargata" e della confisca "di valore" o "per equivalente", i quali presentano profili di specifica complessità sul piano degli accertamenti economico-finanziari da effettuare ai fini di una concreta applicazione *in executivis*;
- successivamente, saranno esaminati taluni aspetti procedurali in relazione all'applicabilità del sequestro preventivo e della confisca in sede esecutiva, nonché le possibili sinergie operative che - nel settore in considerazione - è possibile instaurare tra le Procure Generali e la Guardia di Finanza.

## 2. LA CONFISCA CD. "ALLARGATA" DI CUI ALL'ARTICOLO 240-BIS C.P.

La confisca allargata o estesa - oggi regolata dall'articolo 240-bis c.p. - è un istituto presente da tempo nell'ordinamento giuridico italiano.

La sua introduzione risale alla legge n. 356/1992, di conversione del D.L. n. 306/1992, che, inserendo nel corpo normativo l'articolo 12-*quinquies* con l'obiettivo di contrastare ulteriormente la criminalità organizzata sul piano patrimoniale, aveva previsto una specifica fattispecie incriminatrice (possesso ingiustificato di valori) correlata alla condizione di soggetto indagato per specifici delitti (in generale connessi all'appartenenza o alla contiguità ad un'organizzazione mafiosa) ovvero a quella di proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, laddove questi non fosse stato in grado di giustificare una sproporzione tra i beni posseduti, anche per interposta persona, e il proprio reddito dichiarato o l'attività economica svolta.

Tuttavia, detta previsione fu oggetto di censura di incostituzionalità, atteso che con sentenza n. 48 del 1994, la Corte Costituzionale evidenziò il contrasto della stessa con la presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione, atteso che era stata individuata, quale fonte di responsabilità penale, oltre alla sproporzione patrimoniale, la condizione di soggetto sottoposto a procedimento penale per determinate ipotesi di reato o a procedimento di prevenzione, condizione che, tuttavia, appariva giuridicamente provvisoria.

Conseguentemente, con il D.L. n. 399/1994 (recante "*Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati*"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 501/1994, venne introdotto l'articolo 12-sexies, che prevedeva non già una nuova figura criminosa diversamente strutturata, bensì una speciale ipotesi di confisca (cd. "allargata"), basata non più sulla condizione di indagato per taluni delitti o di proposto per una misura di prevenzione, ma su quella di soggetto condannato e incapace di giustificare la provenienza di beni nella propria disponibilità risultanti sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta. Disposizione, questa, che poi è stata oggetto di successive modifiche.

Per quanto qui rileva, un significativo intervento legislativo sulla norma in commento è stato operato dall'articolo 31 della legge n. 161/2017 (recante "*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transizione del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*"). In particolare, con la citata disposizione, è stato inserito, nel comma 1 dell'articolo 12-sexies, l'elenco puntuale dei reati presupposto<sup>1</sup> della confisca allargata, operando, altresì, un rinvio all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.<sup>2</sup>. Inoltre, sono state anche apportate importanti innovazioni alla disciplina della misura patrimoniale, ove è stato previsto, in particolare, che il condannato non possa giustificare la provenienza legittima dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge.

Da ultimo, con l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 21/2018, la disciplina dell'istituto della confisca allargata è stata collocata nel codice penale, ove è stato inserito l'articolo 240-bis<sup>3</sup>, e, contestualmente, sono state abrogate le corrispondenti previsioni del citato articolo 12-sexies.

<sup>1</sup> Poi ulteriormente integrato dall'articolo 13-ter del D.L. n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017.

<sup>2</sup> Articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.; "*Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416 bis, 416-ter, 452-quadecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente*".

<sup>3</sup> Articolo 240-bis c.p. ("*Confisca in casi particolari*"). *Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi. Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona*".

In sintesi, la confisca allargata, nella sua attuale disciplina codicistica, consiste in una forma di ablazione patrimoniale con caratteristiche molto peculiari, che opera al ricorrere dei seguenti presupposti:

- la condanna o l'applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p. per uno dei "reati-spia" previsti tassativamente dalla norma;
- l'individuazione di un complesso di elementi patrimoniali o di singoli beni di cui il condannato sia titolare o abbia, anche per interposta persona fisica o giuridica, la disponibilità a qualsiasi titolo;
- la dimostrazione della "sproporzione", in termini di valore, tra gli elementi patrimoniali nella disponibilità del condannato rispetto ai redditi dichiarati o all'attività economica svolta dallo stesso;
- la mancata giustificazione della legittima provenienza dei suddetti beni.

Da ultimo, tra le più recenti novità in materia di confisca per sproporzione, va citata la legge 19 dicembre 2019, n. 157 (recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"), la quale ha esteso l'applicabilità dell'istituto al campo dei reati tributari, mediante l'inserimento dell'articolo 12-ter<sup>4</sup> (rubricato "Casi particolari di confisca") nell'ambito del decreto legislativo n. 74/2000.

In particolare, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per delitti tributari tassativamente individuati<sup>5</sup>, oltre alla confisca diretta e per equivalente, è ora possibile applicare la confisca allargata di cui all'articolo 240-bis c.p.

---

<sup>4</sup> D.Lgs. n. 74/2000. Articolo 12-ter ("Casi particolari di confisca"): "1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando: a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2; b) l'imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3; c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8; d) l'ammontare della imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 1; e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2".

<sup>5</sup> Si fa riferimento agli articoli 2 ("Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"), 3 ("Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici"), 8 ("Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti") e 11 ("Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte") del D.Lgs. n. 74/2000.

## 2.1 STRUTTURA DELLA CONFISCA PENALE ALLARGATA

La confisca cd. "*allargata*" è un istituto per molti versi simile a quello proprio del settore delle misure di prevenzione patrimoniali regolate dal decreto legislativo n. 159/2011, atteso che i due provvedimenti ablativi (confisca penale allargata e confisca di prevenzione) sono volti a ostacolare la proliferazione di ricchezza di provenienza ingiustificata, potenzialmente idonea a inquinare il sistema economico.

Tuttavia, occorre evidenziare che:

- con riferimento alle misure di prevenzione, il giudizio di cognizione è teso all'inquadramento del soggetto proposto in un modello di pericolosità sociale tipizzato legislativamente (pericolosità qualificata, quando connessa ad indizi di appartenenza ad organizzazioni criminali, ovvero semplice) e la confisca, estesa anche ai beni nella disponibilità indiretta dell'interessato, dipende dall'accertamento della sproporzione della ricchezza rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero dalla sussistenza di indizi sufficienti ad evidenziare un nesso di derivazione tra i beni da confiscare e un'attività illecita;
- in ambito penale, la base cognitiva relativa al giudizio sulla persona è maggiormente delimitata e formalizzata, in quanto è richiesta la condanna o il patteggiamento per uno dei reati spia previsti dall'articolo 240-*bis* c.p., condizione, questa, che consente l'attivazione di una verifica sulla eventuale esistenza di una sproporzione patrimoniale ai fini della confisca, con l'abbandono del tradizionale nesso di pertinenzialità tra i beni e i reati accertati proprio dell'articolo 240 c.p..

Sostanzialmente, anche con la confisca penale allargata si va a incidere su beni che non necessariamente derivano dal reato accertato, ma che, in presenza degli indicatori normativamente individuati (condanna o patteggiamento per un reato spia, disponibilità anche indiretta di beni, mancata giustificazione della legittima provenienza degli stessi, sproporzione tra tale ricchezza e il reddito dichiarato o l'attività economica svolta), possono ritenersi ragionevolmente collegati alla presumibile continuazione dell'azione illecita da parte del soggetto, la cui condanna evidenzia una particolare pericolosità soggettiva.

Al di là della differente collocazione processuale, la differenza strutturale tra i due istituti è data dalla differente base cognitiva su cui si articola il giudizio sulla persona:

- nella misura di prevenzione patrimoniale viene ricostruito un profilo di pericolosità sociale che può anche prescindere dall'accertamento della colpevolezza per un reato;
- nella confisca penale allargata, il giudizio sulla persona si basa sull'accertata colpevolezza per uno dei reati individuati dall'articolo 240-*bis* c.p. come possibili indicatori di accumulazione di ricchezza illecita.

Tuttavia, ferme restando le diverse modalità di ricostruzione del presupposto soggettivo per l'applicazione delle misure ablatorie in commento, in entrambi i casi, sia il sequestro che la confisca sono volti a colpire la ricchezza di provenienza ingiustificata, prescindendo da un nesso di pertinenzialità con un reato accertato.



Il parallelismo tra le due misure è stato poi evidenziato ulteriormente dall'estensione alla confisca penale allargata di numerose disposizioni funzionali proprie della confisca di prevenzione. Si considerino: la L. n. 45/2001, che ha statuito una generica previsione di applicabilità alle procedure di cui all'articolo 12-sexies delle norme in tema di gestione e destinazione dei beni oggetto di sequestro e confisca di prevenzione; la L. n. 94 del 2009, con riferimento all'applicabilità alla confisca penale allargata di singole norme in tema di amministrazione e gestione di beni sequestrati e confiscati in base alla normativa di prevenzione; la legge n. 50/2010, che ha previsto l'intervento gestionale dell'Agenzia Nazionale sia nell'ambito delle procedure di prevenzione che in rapporto a procedimenti penali recanti beni in sequestro ai sensi dell'articolo 12-sexies; la L. n. 228/2012, che ha sancito un'ulteriore estensione al settore penale di disposizioni dettate per il sistema di prevenzione e relative alla gestione dei beni e al sistema di tutela dei terzi creditori; la L. n. 161/2017, che, oltre a consolidare il comune statuto amministrativo e gestionale dei beni e del sistema di tutela dei diritti dei terzi, ha importato in sede penale anche la regola della necessaria partecipazione al procedimento di cognizione dei soggetti terzi intestatari di beni potenzialmente incisi dalla confisca.

Ciò posto, la confisca allargata è una misura di sicurezza patrimoniale atipica, avente natura formalmente sanzionatoria, con un impatto punitivo e stigmatizzante del "*delinquente professionale*" rispetto al quale si applica una presunzione di illecito arricchimento<sup>6</sup>.

## 2.2 RAPPORTI CON IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

Con riferimento all'istituto ora esaminato, risultano di interesse anche le puntuali indicazioni promananti dalla normativa della U.E., la quale da tempo ha avviato un processo di valorizzazione degli strumenti patrimoniali di lotta alla criminalità organizzata.

Costituiscono pietre miliari in tal senso, prima, la Decisione 2005/212/GAI del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, e, poi, la Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014, concernente i provvedimenti di congelamento e di confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato nell'Unione europea, con le quali è stato chiesto agli Stati membri di riconoscere all'autorità giudiziaria poteri di confisca "estesa".

In particolare, la Direttiva del 2014<sup>7</sup>, nel sancire un ampliamento dell'ambito di applicazione delle sanzioni patrimoniali a settori diversi dalla lotta al crimine organizzato e al terrorismo:

- trova attuazione con riferimento a tutti i reati contemplati all'articolo 3 ("*Ambito di applicazione*"), non necessariamente consumati in forma organizzata e

<sup>6</sup> Si veda, in merito, la sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU. datata 17 dicembre 2003 (depositata il 19 gennaio 2004), n. 920, in cui si precisava come la confisca ex articolo 12-sexies del D.L. n. 306/1992 convertito fosse basata su "*una fondamentale scelta di politica criminale del legislatore, operata con l'individuare delitti particolarmente allarmanti, idonei a creare una accumulazione economica, a sua volta possibile strumento di ulteriori delitti, e quindi col trarne una presunzione, iuris tantum, di origine illecita del patrimonio "sproporzionato" a disposizione del condannato per tali delitti*". La presunzione sarebbe radicata nella "*nota capacità dei delitti presupposti ad essere perpetrati in forma quasi professionale e a porsi quali fonti di illecita ricchezza*".

<sup>7</sup> "*Relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea*".

suscettibili di produrre direttamente o indirettamente un vantaggio economico;

- all'articolo 5 (*"Poteri di confisca"*) stabilisce che gli Stati membri debbano adottare *le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l'autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose"*.

L'atto normativo di diritto derivato della U.E. è stato recepito nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202<sup>8</sup>. Al riguardo, occorre evidenziare che, al di là di alcuni interventi sulla pertinente disciplina codicistica, l'attuazione nazionale della Direttiva in parola non è stata particolarmente complessa, atteso che la normativa italiana in materia di confisca risultava già molto avanzata rispetto a quella unionale.

La confisca allargata italiana, infatti, si caratterizza, rispetto al modello europeo di confisca estesa definito dalla Direttiva 2014/42/UE (che, peraltro, si limita a stabilire norme minime che non impediscono agli Stati di adottare soluzioni ben più rigorose), per il diverso e più ridotto *standard* probatorio.

Mentre la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi legittimi del condannato costituisce solo uno dei fatti specifici e degli elementi di prova dai quali il giudice, a mente dell'articolo 5 della Direttiva, può trarre la convinzione che i beni da confiscare derivino da condotte criminose, nell'ordinamento penale domestico detta sproporzione è già sufficiente - senza che occorra alcuna altra prova dell'origine delittuosa della ricchezza - a fondare la misura ablativa in esame, allorché il condannato non giustifichi la provenienza dei beni.

---

<sup>8</sup> Recante *"Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea"*.

### 2.3 INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA “SPROPORZIONE” E DELLA “RAGIONEVOLEZZA TEMPORALE”

Come sopra evidenziato, ai fini dell'applicazione della confisca penale cd. “allargata” è necessaria la sussistenza di una sproporzione patrimoniale rispetto al reddito o all'attività economica del condannato.

Al riguardo, assume fondamentale rilievo l'orientamento ermeneutico sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale il concetto di sproporzione<sup>9</sup>:

- non deve essere inteso “come una qualsiasi difformità tra guadagni e capitalizzazione, ma come un incongruo equilibrio tra quest”;
- si riferisce “non al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti<sup>10</sup>. Occorre, pertanto, una ricostruzione storica della situazione dei redditi e delle attività economiche del condannato al momento dei singoli acquisti.

Una volta che la sproporzione risulti accertata, ricade in capo al condannato l'obbligo di addurre una giustificazione positiva e documentata della provenienza dei beni o delle altre utilità di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità. Tale meccanismo non realizza un'inversione dell'onere probatorio, bensì un “onere di allegazione”, che si concretizza attraverso una dimostrazione qualificata (credibile e circostanziata) della legittima provenienza dei beni, la cui attendibilità sarà oggetto di successiva valutazione da parte del giudice secondo il principio del libero convincimento. Sul punto, peraltro, l'articolo 240-bis c.p. è chiaro nell'affermare che il condannato non può fondare la giustificazione della legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia il provento o il reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge.

La Suprema Corte ha altresì evidenziato che, a seguito della condanna, “la confisca va sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose”, a nulla rilevando “che i beni siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto, o che il loro valore superi il provento di quest'ultimo<sup>11</sup>”.

Ciò posto, risulta tuttavia di fondamentale rilevanza che vi sia una “ragionevolezza temporale” tra la commissione del reato-spia e la singola acquisizione patrimoniale, al fine di evitare che i beni confiscati siano palesemente estranei al

<sup>9</sup> Corte di Cassazione, Sezione I Penale, sentenza n. 1778 datata 11 ottobre 2019, depositata il 17 gennaio 2020.

<sup>10</sup> Si veda, in merito, la sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 1188 del 17 dicembre 2003.

<sup>11</sup> Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 920 del 17 dicembre 2003, depositata in data 19 gennaio 2004.

reato poiché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione.

Tale limite applicativo è stato ribadito:

- nella sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2018, nella quale è stato sottolineato come la presunzione di provenienza illecita dei beni debba essere circoscritta ad un ambito temporale che permetta un collegamento tra i beni stessi ed il fatto criminoso.

Il limite temporale per l'indagine patrimoniale retroattiva, rispetto alla commissione del reato-spia:

- è, infatti, imprescindibile per garantire l'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità necessari negli interventi ablativi aventi ad oggetto il diritto di proprietà;
  - non può essere individuato in modo rigido, bensì considerando tutti i fattori intervenienti, tra i quali la gravità e le modalità di consumazione del reato-spia per cui è stata emessa la condanna;
- nella sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019, da cui emerge come, ai fini della configurazione della ragionevolezza temporale, sia necessario *"ipotizzare che i beni o il denaro confiscati costituiscano il frutto delle attività criminose nelle quali il soggetto risultava impegnato all'epoca della loro acquisizione, ancorché non sia necessario stabilirne la derivazione causale da uno specifico delitto"*.

Detto orientamento emerge chiaramente anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Al riguardo, possono essere citate le sentenze della Corte di Cassazione:

- n. 1778/2020, con la quale è stata ritenuta illegittima la confisca penale allargata nei confronti di un soggetto condannato per il reato di usura commesso nel 1998, avente ad oggetto beni frutto di investimenti posti in essere a partire dal 1981, a cui era stata rilevata la sproporzione rispetto ai redditi dichiarati;
- n. 41100/2014, con cui è stato ritenuto rispettato il requisito della ragionevolezza temporale in relazione ad un acquisto effettuato un anno prima rispetto all'inizio dell'attività criminosa accertato in sede penale.

#### **2.4 CONFISCA ALLARGATA IN IPOTESI DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA O PRESCRIZIONE**

Atteso che il presupposto per la confisca penale allargata è costituito dalla condanna o dall'applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p. per uno dei *"reati-spia"* individuati dall'articolo 240-bis c.p., la giurisprudenza di legittimità si è orientata ad escludere l'applicabilità dell'istituto in caso di proscioglimento per estinzione del reato a seguito di maturata prescrizione o declaratoria di amnistia<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Si vedano, in merito, le sentenze della Corte di Cassazione, Sezione II, n. 12325/2010, e Sezione I, n. 17716/2010.

La Suprema Corte, infatti, sottolinea che "*non può essere disposta la confisca ex art. 12-sexies della legge n. 356 del 1992 nel caso in cui il giudice dichiari estinto il reato per prescrizione, ostandovi lo stesso tenore letterale della norma che richiede, quale presupposto indefettibile per l'applicazione della misura ablatoria, la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., e non già il mero proscioglimento per estinzione del reato, coerentemente alla natura sanzionatoria della confisca e in conformità all'interpretazione dell'art. 7 C.E.D.U. elaborata dalla Corte di Strasburgo*"<sup>13</sup>.

La giurisprudenza ha, però, ammesso la possibilità di applicazione dell'articolo 12-sexies del D.L. n. 306/1992 convertito (ora articolo 240-bis c.p.) in presenza di una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in sede di giudizio d'appello, conseguente ad una sentenza di condanna di primo grado, ovvero in un contesto ove sia stata accertata la commissione del reato presupposto, in base alla considerazione che il codice di rito riconosca al giudice ampi poteri di accertamento del fatto, anche quando il reato sia prescritto<sup>14</sup>.

Sul tema è intervenuto anche il Legislatore che, con la Legge n. 161/2017, ha introdotto il comma 4-septies nel più volte citato articolo 12-sexies, con il quale si prevedeva che le disposizioni in materia di confisca allargata potessero essere applicate<sup>15</sup> anche quando, pronunciata una sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di Cassazione avessero dichiarato estinto il reato per prescrizione o per amnistia.

Con la complessiva riforma dell'istituto in commento ad opera del D.Lgs. n. 21/2018, parallelamente all'abrogazione delle previsioni dell'articolo 12-sexies sopra citate, sono poi stati introdotti e modificati rispettivamente gli articoli 578-bis e 578 del codice di procedura penale.

A seguito di tali modifiche, ora si prevede:

- all'articolo 578 c.p.p.<sup>16</sup>, che in caso di condanna, anche generica, alla restituzione o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, debbano decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza

---

<sup>13</sup> Corte di Cassazione, Sezione V. n. 25475/2015

<sup>14</sup> Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 32273/2010, e Sezione VI, sentenza n. 27343/2008.

<sup>15</sup> Ad eccezione di quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 12-sexies, il quale prevedeva che nell'impossibilità di procedere alla confisca allargata del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice avrebbe potuto ordinare la confisca di altre somme di denaro, di beni e utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali fosse stata accertata la disponibilità da parte del reo, anche per interposta persona.

<sup>16</sup> *Articolo 578 c.p.p.* ("Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione"): "Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili".

- che concernono gli interessi civili;
- all'articolo 578-bis c.p.p.<sup>17</sup>, che in caso di confisca allargata o di confisca di cui all'articolo 322-ter c.p., il giudice d'appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, debbano decidere sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

In sostanza, dal quadro normativo e giurisprudenziale delineato, si può affermare l'applicabilità della confisca allargata anche in caso di sopravvenuta prescrizione o amnistia, purché nel corso del procedimento vi sia stata una condanna, ancorché non definitiva.

### 3. LA CONFISCA PER EQUIVALENTE

L'istituto della confisca "tradizionale" ex articolo 240 c.p. si è evoluto nel tempo, dando origine ad ulteriori misure ablative, come la cosiddetta "confisca per equivalente" o "di valore", disciplinata dall'articolo 322-ter c.p.<sup>18</sup>, il quale è stato introdotto dalla legge 29 settembre 2000, n. 300<sup>19</sup>.

La misura ablativa in argomento è particolarmente efficace nel contrastare la cd. "criminalità del profitto", atteso che permette - allorquando non sia possibile procedere alla confisca diretta dei beni costituenti il prezzo ovvero il profitto del reato - di colpire il patrimonio di cui il reo abbia anche la mera disponibilità per un valore corrispondente al suddetto prezzo o profitto del reato.

La confisca per equivalente:

<sup>17</sup> Articolo 578-bis c.p.p. (*"Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione"*): "Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice d'appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato",

<sup>18</sup> Articolo 322-ter c.p. (*"Confisca"*): "Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato".

<sup>19</sup> Recante "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea; Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dall'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina detta responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica".

- laddove prevista, ha sempre carattere obbligatorio<sup>20</sup>, nonché carattere sanzionatorio; in particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 43397/2015, ha ribadito la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, quale "*forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti*", avente "*carattere preminentemente sanzionatorio*"<sup>21</sup> ;
- è una misura connotata da un evidente carattere afflittivo, che non ricorre nella confisca diretta e da un rapporto consequenziale alla condanna proprio della sanzione penale;
- non costituisce una pena accessoria, ma una misura ablatoria ripristinatoria, volta a privare il reo delle conseguenze patrimoniali favorevoli tratte dall'illecito.

La confisca per equivalente deve essere disposta obbligatoriamente dal giudice in caso di condanna ovvero di sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. per uno dei reati per i quali è prevista. Ai fini della sua attuazione, è possibile ricorrere allo strumento del sequestro preventivo, disciplinato dall'articolo 321, comma 2-bis, c.p.p..

Analogamente alla confisca per sproporzione, nella confisca per equivalente non rileva il rapporto di pertinenzialità tra il bene oggetto della misura patrimoniale e il reato.

L'istituto in parola, oltre che con riferimento ai reati specificamente indicati nell'articolo 322-fer c.p., trova applicazione anche in relazione alle seguenti fattispecie criminose:

- usura (articolo 644 c.p.), come sancito dall'articolo 1 della legge n. 108/1996, a mente del quale la confisca si può estendere, oltre che ai "*beni che costituiscono prezzo o profitto del reato*" anche alle "*somme di denaro, beni o utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi, o degli altri vantaggi o compensi usurari*",
- truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 1, numero 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis c.p.), frode informatica (articolo 640-ter c.p.), come stabilito dall'articolo 640-quater c.p.;
- riciclaggio (articolo 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.) e autoriciclaggio (articolo 648-ter c.p.), come previsto dall'articolo 648-quater c.p.;
- delitti contro la persona individuale (Capo III - Sezione I del codice penale), violenza sessuale (articolo 609-bis c.p.) aggravata ai danni di un minore di anni 18, atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies c.p.) aggravata o comunque in danno di un minore di anni 18, adescamento di minorenni (articolo 609-undecies c.p.), come stabilito dall'articolo 609-septies c.p.;
- reati in materia di società e consorzi di cui al Libro V - Titolo XI del codice civile,

<sup>20</sup> Si veda la sentenza della Corte di Cassazione. Sezione III Penale, n. 44445/2013, in cui si sottolinea che, ove non disposta dal giudice di cognizione, la confisca per equivalente deve essere disposta dal giudice dell'esecuzione. Sul punto, si veda anche la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III Penale, n. 19461 datata 11 marzo 2014.

<sup>21</sup> In merito, si veda anche la sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 18374 del 31 gennaio 2013, che individua nella confisca per equivalente "una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti avente carattere eminentemente sanzionatorio"

come previsto dall'articolo 2641 c.c.;

- i reati transnazionali di cui all'articolo 3 della legge n. 146/2006, come stabilito dall'articolo 11 del medesimo provvedimento legislativo;
- i reati<sup>22</sup> disciplinati dal Titolo I-bis (*"Abusi di mercato"*) - Capo II (*"Sanzioni penali"*) del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.), come previsto dall'articolo 187 del medesimo testo unico (D.Lgs. n. 58/1998);
- i reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000, come sancito dall'articolo 12-*bis* del medesimo decreto legislativo.

La confisca per equivalente è contemplata, inoltre;

dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 231/2001, in relazione alla responsabilità da reato degli enti;

dallo stesso articolo 240 bis, secondo comma, c.p. con riferimento alla confisca penale allargata.

#### 4. LA CONFISCA IN SEDE DI ESECUZIONE

Nel tempo, la giurisprudenza di legittimità ha maturato un orientamento volto a ritenere possibile l'emissione, da parte del giudice dell'esecuzione, di provvedimenti di confisca penale allargata.

Sul punto, risulta di fondamentale rilievo la sentenza della Corte di Cassazione, resa a Sezioni Unite, n. 29022 del 30 maggio 2001, con la quale è stata ritenuta possibile l'adozione del provvedimento ablatorio in commento nella fase posteriore al giudicato. In particolare, nella pronuncia veniva sottolineato che *"in relazione alla disciplina contenuta nell'art. 12-sexies co. 1 e 2, parte della dottrina ha sostenuto che proprio la fase dell'esecuzione sarebbe la sede elettiva per affrontare la questione della confisca e deciderla nel contraddittorio delle parti in un momento successivo al realizzarsi del requisito soggettivo di "condannato" (in senso lato) per uno dei delitti indicati nella norma, apparendo la più aderente ai principi costituzionali, col superamento del momento di valenza della presunzione di non colpevolezza e per la garanzia più completa del concreto esercizio del diritto di difesa. Ciò in quanto nella fase di cognizione l'imputato ha tutto l'interesse a dimostrare la propria estraneità ai reati dei quali è chiamato a rispondere, anche per le implicazioni derivanti dalla condanna (o dall'applicazione della pena) in termini di confisca antimafia"*.

L'avvenuta definizione, difatti, anche in epoca risalente, del giudizio relativo al reato-spia<sup>23</sup> *"rende possibile l'accertamento degli ulteriori presupposti di legge in una fase che, seppur posteriore al giudicato, può porsi come contenitore di momenti istruttori - a carattere esclusivamente patrimoniale - e può realizzare un adeguato contraddittorio sui medesimi, sì da pervenire ad un'ablazione sul "patrimonio del soggetto al momento della condanna", in ciò evocandosi, in tutta evidenza, il tendenziale carattere sostitutivo del potere esercitato dal giudice dell'esecuzione rispetto a quello spettante (ma non esercitato) al giudice della cognizione"*<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> Abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.

<sup>23</sup> Trattandosi di una misura di sicurezza, la confisca allargata è applicabile retroattivamente, anche per condanne antecedenti all'introduzione dell'istituto, così come affermato, tra le altre, nelle sentenze della Corte di Cassazione, Sezione I Penale, n. 13039/2005 e n. 9269/2006.

<sup>24</sup> Sul punto, si veda l'ordinanza n. 31209 della Corte di Cassazione, I Sezione Penale, datata 18 settembre 2020.



Peraltro, giurisprudenza costante<sup>25</sup> sostiene che la confisca allargata non debba essere necessariamente disposta con la sentenza di condanna, che ne rappresenta solo il necessario presupposto, ma anche dal giudice dell'esecuzione in relazione alle competenze individuate dall'articolo 676 c.p.p.<sup>26</sup> e secondo la procedura di cui all'articolo 667, comma 4, c.p.p.<sup>27</sup>, ovvero all'esito del contraddittorio a norma dell'articolo 666 c.p.p.<sup>28</sup>, salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione.

Come evidenzia, inoltre, la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, nella sentenza n. 32353 in data 16 maggio 2014, *"è assolutamente indiscusso che anche il provvedimento di applicazione della confisca d.l. n. 306/1992, ex art. 12 sexies, adottato in executivis è, secondo le regole generali, ricorribile per cassazione per tutti, indistintamente, i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p., ivi compresi, quindi, i vizi di motivazione"*.

---

<sup>25</sup> Si vedano, al riguardo, tra le altre, le sentenze della Corte di Cassazione n. 32353 del 16 maggio 2014, n. 49974 del 15 novembre 2012 e n. 6932 del 18 febbraio 2009.

<sup>26</sup> Articolo 676 c.p.p. (rubricato 'Altre competenze'): "1. il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4. 2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3.3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche d'ufficio adottando i provvedimenti conseguenti".

<sup>27</sup> Articolo 667 c.p.p. (rubricato "Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta"): "1. Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona arrestata per esecuzione di pena o perché evasa mentre scontava una condanna, il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche, a mezzo della polizia giudiziaria. 2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identità rimane incerta, ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini. 3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi. 4. il giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. 5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza è comunicata all'autorità giudiziaria procedente".

<sup>28</sup> Articolo 666 c.p.p. (rubricato "Procedimento di esecuzione"): "1. il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore. 2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione

Ulteriore conferma dell'ammissibilità della confisca allargata *in executivis* perviene dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 33/2018, che, chiamata a pronunciarsi, ha ritenuto *"pacifico in giurisprudenza, dopo l'intervento chiarificatore delle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30 maggio - 17 luglio 2001, n. 29022, che la confisca prevista dall'art. 12-sexies del di n. 306 del 1992 possa essere disposta dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., qualora non vi abbia provveduto il giudice della cognizione. La competenza del giudice dell'esecuzione si ricollega, infatti, alla natura obbligatoria della confisca, senza che possa operarsi alcuna distinzione tra la fattispecie generale descritta dall'art. 240 cod. pen. e le fattispecie speciali introdotte da altre disposizioni"*.

Sul solco di tali orientamenti giurisprudenziali, più recentemente si è mosso il Legislatore, il quale, intervenendo sul D.Lgs. n. 271/1989 (*"Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale"*), ha inserito l'articolo 183-quater<sup>29</sup>, che, al comma 1, attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a emettere i provvedimenti di confisca previsti dall'articolo 240-bis c.p. o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilità della sentenza<sup>30</sup>.

---

*di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria. 4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio. 6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione. 7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. 8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato. 9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2".*

<sup>29</sup> L'articolo è stato inserito dall'articolo 6, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 21/2018.

<sup>30</sup> D.Lgs. n. 271/1989, articolo 183-quater (rubricato *"Esecuzione della confisca in casi particolari"*):

*"1. Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. 2. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. 3. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio".*

Ad analoghe conclusioni si può pervenire con riferimento alla c.d. confisca per equivalente, la quale, essendo dotata del carattere dell'obbligatorietà, può essere adottata anche in sede esecutiva.

Da ultimo e per quanto qui interessa, una rilevante tematica giuridica emerge dalla recentissima ordinanza n. 31209 del 18 settembre 2020<sup>31</sup> della I Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la quale è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione della *"perimetrazione temporale"* in relazione all'applicabilità della confisca per sproporzione sui beni esistenti.

Una prima tesi sostiene la possibilità di aggressione dei beni presenti sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. In merito, la Suprema Corte ha ritenuto che la sola irrevocabilità della sentenza di condanna determina la presunzione di accumulazione illecita, segnandone il limite temporale<sup>32</sup>.

Un secondo approccio, invece, ritiene che l'ablazione debba intervenire sui beni nella disponibilità del condannato nel periodo antecedente alla sentenza. Questa tesi è stata sostenuta dalla Corte di legittimità<sup>33</sup> affermando il principio della tendenziale natura sostitutiva / surrogatoria del momento esecutivo rispetto a quello della cognizione, ferma restando la necessaria definitività e fatta salva l'ipotesi di un bene acquistato successivamente alla sentenza ma con risultanze probatorie in merito alle risorse finanziarie in possesso del condannato prima di essa.

Inoltre, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite n. 2761/2021, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, ha affermato in particolare i seguenti principi:

- a) **la confisca allargata in sede esecutiva non è consentita quando la relativa domanda è stata proposta (e respinta) nel giudizio di cognizione**, sede naturale in cui va chiesta dal P.M. trattandosi di confisca obbligatoria;
- b) **dopo il giudicato di condanna si può e si deve ancora disporre la confisca allargata se il tema non è stato posto nel processo di cognizione**, entro gli stessi presupposti e *"confini"* della citata fase di cognizione;
- c) **si conferma il dies a quo, da individuarsi in un criterio di ragionevolezza temporale sulla distanza tra reato ed acquisto del bene confiscabile** (giurisprudenza ormai costante, anche fatta propria da Corte Cost. n. 33/2018), da determinare in riferimento *"alle caratteristiche della singola vicenda concreta e, dunque, del grado di pericolosità sociale che il fatto rivela"* e che compete al giudice verificare se, in relazione a tali circostanze e alla personalità del reo, la vicenda criminosa risulti episodica ed occasionale e produttiva di modesto arricchimento, così da non corrispondere al "modello" normativo che fonda la presunzione che ricostruisce in via indiziaria la illiceità della ricchezza acquisita. Deve, in sostanza, **ricorrere un principio di proporzionalità, desumibile dalla direttiva UE 2014/42/CE del 3 aprile 2014 e dal Regolamento n. 2018/1805**;
- d) **il dies ad quem "non è indifferente alla dimensione temporale del reato presupposto, ma deve risultare a distanza ragionevole dallo stesso...(anche) se**

<sup>31</sup> Depositata in data 9 novembre 2020.

<sup>32</sup> Si vedano, in merito, tra le altre, le sentenze della Corte di Cassazione n. 35856 del 17 maggio 2019, n. 36499 del 6 giugno 2018 e n. 51 del 19 dicembre 2016.

<sup>33</sup> Si vedano, tra le altre, le sentenze della Corte di Cassazione n. 22820 del 12 aprile 2019, n. 9984 del 23 gennaio 2018 e n. 36592 del 28 marzo 2017.

*successivo*". Il termine ultimo deve essere individuato, come nel giudizio di cognizione, nella data di emissione della sentenza di condanna o di patteggiamento (e non dalla data della sua irrevocabilità), "*termine ultimo ed invalicabile che consente l'operatività della presunzione di provenienza illecita dei beni del condannato di valore sproporzionato al reddito o all'attività svolta*";

- e) per sentenza di condanna deve intendersi quella emessa dal giudice di merito in primo grado se nei successivi sia confermata o riformata soltanto in punto di pena - in grado di appello o di rinvio in ipotesi di riforma di una precedente pronuncia assolutoria;
- f) nel caso di processi nei confronti di più condannati o di plurime imputazioni nei confronti dello stesso condannato la valutazione va operata per ciascun reato presupposto e nei confronti di ognuno degli imputati chiamati a risponderne;
- g) **va confermata l'ammissibilità della confisca, quando sia offerto congruo riscontro probatorio, di beni pervenuti anche in data successiva alla pronuncia della sentenza di condanna qualora siano:**
  - frutto del reimpiego di mezzi finanziari acquisiti in un momento antecedente alla sentenza stessa;
  - denaro o strumenti di investimento mobiliare, preesistenti alla sentenza e solo in seguito scoperti o rinvenuti, ossia di beni che si sarebbe potuto confiscare nel processo di cognizione.

## 5. IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA NEGLI ACCERTAMENTI ECONOMICO-PATRIMONIALI

La strategia e l'azione investigativa della Guardia Finanza, moderna forza di polizia a competenza generale in materia economico-finanziaria, sono orientate, in particolare, al contrasto dell'accumulazione illecita di patrimoni da parte della criminalità.

Al riguardo, l'approccio operativo del Corpo si basa sul ricorso alle misure ablativo previste sia dalla disciplina penalistica (tra cui la confisca penale allargata ex articolo 240-bis c.p.) che dalla legislazione di prevenzione (D.Lgs. n. 159/2011).

In tale contesto, la Guardia di finanza opera una ricostruzione dei patrimoni, della posizione economica e della situazione finanziaria di un soggetto sotto l'aspetto:

- statico, ovvero ad una certa data;

- dinamico, cioè tenendo conto della relativa evoluzione in un determinato arco temporale,

considerando, in entrambi i casi, anche i beni che, seppur intestati a terzi, risultano di fatto nella disponibilità del soggetto investigato.

Tali metodologie appaiono di indubbia rilevanza con riferimento alle ipotesi di confisca allargata, in relazione alla quale l'indagine economico-patrimoniale, svincolata da un "*nesso di pertinenzialità*" tra ricchezza e reato, è tesa a verificare la sussistenza di profili di sproporzione tra i redditi dichiarati dal detentore di beni e gli esborsi da questi affrontati per acquisirli.

La fase della ricostruzione della massa patrimoniale (i beni mobili e immobili, materiali e immateriali, suscettibili di valutazione economica) di cui il soggetto investigato risulti avere una disponibilità diretta o indiretta, ha lo scopo di rinvenire fonti giustificative del patrimonio disponibile all'atto delle indagini patrimoniali:

- approfondendo scrupolosamente le vicende che hanno interessato la formazione del patrimonio;
- giungendo a una definizione quantitativa e qualitativa dei cespiti disponibili.

In ogni caso, tati approfondimenti - in relazione alla necessità di analizzare e mettere a sistema dati fiscali, patrimoniali, finanziari, societari, ecc. - risultano non di rado particolarmente complessi da un punto di vista tecnico, con la conseguente necessità di mettere in campo le specifiche professionalità in materia economico-finanziaria espresse dal Corpo.

Sul punto, infatti, occorre evidenziare che la ricostruzione del profilo economico-patrimoniale del soggetto è da considerarsi una vera e propria attività di indagine che richiede competenze non solo di polizia, ma anche di tipo giuridico/contabile, del tutto coerenti con i compiti attribuiti normativamente alla Guardia di Finanza e con le esperienze da Essa maturate "sul campo" in decenni di indagini fiscali e di polizia economico-finanziaria, che garantiscono un approccio assolutamente trasversale all'aggressione dei patrimoni illeciti.

In collaborazione con la Procura Generale di Perugia, personale della Guardia di Finanza svolge già attività di monitoraggio delle sentenze di condanna divenute irrevocabili che pervengono all'Ufficio Esecuzioni Penali dalla Corte d'Appello di Perugia e, per rinvio, dalle Corti d'Appello di Ancona e de L'Aquila, nonché dalla Corte di Cassazione.

In tutte le ipotesi in cui la condanna sia stata pronunciata per i c.d. 'reati spia', la Procura Generale delega i reparti della Guardia di Finanza competenti per territorio per l'espletamento di indagini economico-patrimoniali finalizzate a verificare la sussistenza di profili di sproporzione tra i redditi dichiarati dal condannato e gli esborsi dallo stesso affrontati per acquisirli.

## 6. IPOTESI OPERATIVE

Il presente approfondimento, con riferimento all'applicabilità del sequestro preventivo e della confisca per sproporzione di cui all'art. 240-bis c.p. dinanzi al giudice dell'esecuzione (*in executivis*), consente di delineare una *best practice* da percorrere sinergicamente con codesta Procura Generale presso la Corte d'Appello di Perugia.

In relazione alla lotta alle forme di illecito arricchimento conseguente alla commissione di specifiche fattispecie di reato e, in particolare, alla possibilità di adottare provvedimenti di confisca in sede esecutiva, si ritiene auspicabile l'instaurazione di un apposito tavolo tecnico interistituzionale tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia e il locale Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza.

Nell'ambito di tale consesso, che potrebbe riunirsi periodicamente, con cadenza tendenzialmente mensile, potrebbero essere svolte congiuntamente:

- analisi di carattere tecnico-giuridico connesse all'applicabilità, in sede esecutiva, della confisca allargata e di quella per equivalente, con riferimento a specifiche pronunce divenute irrevocabili;
- analisi di carattere tecnico-giuridico connesse all'applicabilità, in sede esecutiva, della confisca allargata e di quella per equivalente, con riferimento a specifiche pronunce di condanna per le quali sia intervenuta, successivamente, prescrizione o amnistia;

## ALLEGATO 1

- analisi di carattere tecnico riferibili alle modalità migliori di effettuazione degli accertamenti economico-patrimoniale in relazione ad ipotesi tipo ovvero a casi specifici;
- analisi volte all'individuazione di specifiche sentenze idonee a costituire presupposto per l'applicazione di una misura di confisca (diretta, per equivalente ovvero allargata);
- analisi di contesto e tecniche volte a individuare singoli casi in cui gli accertamenti economico-patrimoniali possono aprire nuovi piani di indagine penale ovvero far emergere i presupposti per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale in relazione a soggetti su cui sia intervenuta una sentenza di condanna.